



# **COMUNE DI CAMPO CALABRO**

## **Provincia di Reggio Calabria**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI**

Regolamento per la disciplina degli incarichi legali – Comune di Campo Calabro  
(Approvato con Deliberazione del C.C. n° 7 del 27.02.2009)

## **ART.1**

Il presente Regolamento disciplina gli incarichi conferiti per l'espletamento di attività di assistenza e di consulenza legale, compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario, amministrativo e tributario ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

E' consentito affidare incarichi di consulenza per tutte le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali e in ordine ai quali sia ravvisata la necessità di rivolgersi a professionisti esterni.

Gli incarichi di consulenza legale sono conferiti a soggetti di comprovata esperienza, dal responsabile Area Amministrativa-Servizio Affari legali su richiesta motivata del responsabile area competente per materia, previa procedura comparativa, al fine di garantire trasparenza, non discriminazione e pubblicità delle procedure amministrative.

## **Art. 2**

Gli incarichi di rappresentanza in giudizio sono conferiti mediante delibera di Giunta Comunale debitamente motivata. A tal uopo, a generali fini di trasparenza e per garantire la massima professionalità degli incarichi, è costituito un elenco aperto di professionisti e di studi associati, disponibili ad accettare incarichi professionali. Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

Nella domanda i professionisti dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

I suddetti professionisti sono inseriti in un unico elenco approvato con delibera di Giunta Comunale. Per la formazione dell'elenco il Comune di Campo Calabro predispone apposito avviso e ne dà divulgazione anche inviandolo alle Presidenze degli Ordini Professionali.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle domande all'uopo presentate.

Requisito essenziale per l'inserimento nell'elenco de quo è l'iscrizione all'Ordine Professionale.

## **Art. 3**

In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi di rappresentanza in giudizio sono affidati dalla Giunta, attuando, salvo motivate diverse esigenze, con criteri di rotazione .

## **Art. 4**

L'ammissione nell'elenco di cui all'articolo 3 è riservata esclusivamente ai professionisti legali iscritti nell'Albo professionale. La domanda di iscrizione deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il professionista s'impegna a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Campo Calabro, dal momento dell'iscrizione nel suddetto elenco, pena la decadenza.

Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa e i curricula di ciascun componente.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

## **Art. 5**

I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto il Sindaco e l' Area Amministrativa-Servizio Affari Legali su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Al Servizio Affari Legali è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

#### **Art. 6**

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione dell'eventuale convenzione.

#### **Art. 7**

Il legale incaricato si impegna a presentare una parcella preventiva, sia pure presunta, redatta secondo i valori minimi della tariffa professionale.

L'Area Amministrativa- Servizio Affari Legali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. In caso di vittoria, il legale accetta la liquidazione della parcella in base ai valori minimi della tariffa professionale. In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 10% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale. In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale.

Il Responsabile Area Amministrativa – Servizi Affari Legali, al momento del conferimento dell'incarico di rappresentanza in giudizio, sottoscrive con il legale incaricato apposita convenzione.

#### **Art. 8**

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

All'uopo, gli uffici comunali ai quali afferisce il contenzioso, avranno cura di trasmettere all'Area Amministrativa- Servizio Affari Legali, tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria compresa una dettagliata relazione.

Il servizio Affari Legali trasmette al professionista la deliberazione d'incarico nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi di questo Ente.

All'uopo tutti gli uffici del Comune avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio, per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

#### **Art. 9**

L'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza a professionisti esterni deve essere comunicato preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'Ente.

#### **Art. 10**

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Servizio Affari Legali chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale.

#### **Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia.

